

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 241/CGF – RIUNIONE DEL 12 APRILE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco – Vice Presidente; Avv. Niccolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA S.P.A./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013)

Con ricorso del 26.3.2013, la Celano Football Club Marsica ha impugnato la delibera (pubblicata su Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 con diffida per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentato di entrare sul terreno di gioco scuotendo con violenza il cancello di accesso, senza riuscire nell'intento grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Per avere al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, accerchiato l'arbitro ed uno dei suoi assistenti e rivolto insulti. Una di dette persone, qualificatasi presidente della società, si rivolgeva agli ufficiali di gara con gesto irridente (applauso) e profferiva all'indirizzo dei medesimi espressioni gravemente minacciose ("vi ammazzo tutti e tre"). Soltanto grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine l'Arbitro ed i suoi assistenti riuscivano a fare rientro nel loro spogliatoio e, dopo circa un'ora dal termine della gara, lasciavano l'impianto sportivo scortati dalla Polizia a causa di assembramento ostile di sostenitori della squadra ospitante che continuavano a lanciare insulti e minacce contro di loro.

La reclamante ha impugnato, altresì, la parte della delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Marco Granaiola la sanzione sportiva della squalifica per 10 gare effettive, per avere, subito dopo la convalida di una rete realizzata dalla squadra avversaria, rivolto espressioni gravemente offensive al direttore di gara contro il quale lanciava uno sputo che attingeva l'ufficiale di gara sul braccio destro. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, IV comma, lett. a) e d) C.G.S..

Alla riunione del , i procedimenti venivano separati in quanto con l'impugnazione promossa la Società ha inteso censurare distinti provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni non omogenee, per cui il presente prosegue per la decisione su quelle inflitte alla Società.

La reclamante ne sostiene l'eccessività, frutto di una interpretazione delle circostanze di tempo e di luogo non conforme alla realtà, motivo per cui chiede disporsi l'audizione dei propri dirigenti, eventualmente anche alla presenza dell'arbitro, e quindi annullare o ridurre l'ammenda tenendo conto del contegno adottato nei confronti del direttore di gara.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento in quanto le deduzioni difensive, integranti esclusivamente delle mere prospettazioni di parte, tendono a fornire un'interpretazione diversa di fatti obiettivamente e chiaramente descritti nei documenti di gara.

L'incombente istruttorio richiesto, peraltro privo del carattere di decisività, non è pertanto ammissibile, a parte ogni logica considerazione sulla natura degli atti di cui all'art. 31 C.G.S., la cui fede probatoria privilegiata, nel caso di specie, è indiscutibilmente corroborata dalla linearità e coerenza della descrizione di quanto accaduto da parte del Direttore di Gara e degli assistenti, che non lascia adito a dubbi su quanto dagli stessi esattamente percepito e refertato.

Nel merito, la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua, in ragione del fatto che gli addebiti contestati trovano ampia conferma nei documenti ufficiali e, in parte, nelle stesse deduzioni difensive che, se da un lato, non negano ma tendono a sminuire la portata offensiva dei comportamenti posti in essere (ci si riferisce al tentativo di ingresso nel terreno di gioco sventato dalle forze dell'ordine, risultando irrilevante sia il numero di soggetti autori sia la natura dell'intervento posto in essere dall'autorità), dall'altro, ne confermano l'accadimento ma ne insinuano dubbi sulla imputabilità alla società sanzionata. In relazione a tale ultimo punto, è bene chiarire che risulta controverso e non credibile che nella zona antistante gli spogliatoi – avente natura off limits per i terzi estranei – si possa creare un assembramento del genere composto da soggetti sconosciuti a meno che gli stessi non siano riconducibili alla società, per cui, a parte la considerazione che proprio la tenuta sportiva indossata identificava i partecipanti, la presenza degli stessi integra a tutti gli effetti gli addebiti contestati. In relazione, infine, alla contestazione avente ad oggetto la frase minacciosa, è bene rilevare che il riferimento al soggetto individuato come colui che si è autoqualificato presidente della Società ha natura meramente descrittiva e non attributiva di responsabilità specifiche rilevando invece la gravità delle minacce e la conferma della presenza di terzi in zona nella quale non erano autorizzati ad intrattenersi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L'Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRANAIOLA MARCO SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SPA./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013)

Con ricorso del 26.3.2013, la Celano Football Club Marsica ha impugnato la delibera (pubblicata su Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 con diffida per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentato di entrare sul terreno di gioco scuotendo con violenza il cancello di accesso, senza riuscire nell'intento grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Per avere al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, accerchiato l'arbitro ed uno dei suoi assistenti e rivolto insulti. Una di dette persone, qualificatasi presidente della società, si rivolgeva agli ufficiali di gara con gesto irridente (applauso) e profferiva all'indirizzo dei medesimi espressioni gravemente minacciosa ("vi ammazzo tutti e tre"). Soltanto grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine l'Arbitro ed i suoi assistenti riuscivano a fare rientro nel loro spogliatoio e, dopo circa un'ora dal termine della gara, lasciavano l'impianto sportivo scortati dalla Polizia a causa di assembramento ostile di sostenitori della squadra ospitante che continuavano a lanciare insulti e minacce contro di loro.

La reclamante ha impugnato, altresì, la parte della delibera con la quale il GS ha inflitto al Sig. Marco Granaiola la sanzione sportiva della squalifica per 10 gare effettive, per avere, subito dopo la convalida di una rete realizzata dalla squadra avversaria, rivolto espressioni gravemente offensive al direttore di gara contro il quale lanciava uno sputo che attingeva l'ufficiale di gara sul braccio destro. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, IV co., lett. a) e d) C.G.S..

Alla riunione del 12.4.2013, i procedimenti venivano separati in quanto con l'impugnazione promossa la Società ha inteso censurare distinti provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni non omogenee, per cui il presente prosegue per la decisione su quelle inflitte al calciatore tesserato.

La reclamante invoca la totale estraneità del Sig. Granaiola ai fatti allo stesso contestati e, a detta della stessa, mai accaduti, motivi per cui chiede acquisizione di prova TV, producendo i fotogrammi relativi al frangente temporale all'esito del quale è stata comminata l'espulsione.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato, non risultando peraltro ammissibile l'acquisizione della prova TV in ragione della chiara assenza di quelle garanzie tecniche e documentali richieste dall'art. 34 C.G.S..

Nel merito, la descrizione dei fatti che hanno portato all'espulsione del Sig. Granaiola – nonché di quella conseguenziale e pressoché contestuale del Sig. Antonelli, capitano, non oggetto di impugnazione – non lascia margini interpretativi né si presta alla mera negazione di quanto accaduto, a parte la natura probatoria privilegiata degli atti di cui all'art. 31 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L'Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CEREAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONFÀ NICOLA SEGUITO GARA TAMAI/CEREAL DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 26.3.2013)

Vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- il detto calciatore veniva espulso al 44' del secondo tempo;

- nel rapporto dell'arbitro signor Davide Curti viene detto che:

a) il calciatore Nicola Bonfà “a gioco fermo, al fine di velocizzare la ripresa di gioco, cercava di strappare il pallone dalle mani del n. 8 Nonis Renzo (soc. Tamai), colpendo quest'ultimo con le mani sul petto, spintonandolo in modo non violento, facendolo indietreggiare di qualche metro, appoggiandogli una mano sul volto”;

b) “successivamente, il n. 8 Nonis..., reagendo, colpiva anche egli il n. 2 Bonfà...con uno spintone non violento, appoggiandogli poi una mano sul collo e facendolo indietreggiare di qualche metro”;

c) “i due calciatori venivano poi prontamente separati dai propri compagni di squadra e, alla notifica del provvedimento disciplinare, abbandonavano ambedue il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze”;

- la sanzione irrogata è così motivata: “per avere colpito con entrambe le mani il petto e, spintonandolo, posto la mano sul collo di un calciatore avversario facendolo indietreggiare di qualche metro”;

- la società ricorrente sostiene che la condotta del proprio calciatore non potrebbe essere inquadrata come condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., anche a causa della mancanza di conseguenze dannose a carico del calciatore avversario, qualificandosi semmai come comportamento antisportivo; e chiede, conseguentemente, la riduzione della squalifica inflitta da 3 a 2 giornate effettive di gara;

ritenuto che:

- il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a);

- in considerazione delle peculiari circostanze dell'accaduto così come descritte nel rapporto dell'arbitro - nel quale si attesta il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti - quanto commesso dal calciatore della società ricorrente non configura una “condotta violenta” ma solo una “condotta gravemente antisportiva”;

- in conclusione, il ricorso deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cerea di Cerea (Verona) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Bonfà Nicola a 2 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmine Volpe, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES, TORTONA VILLALVERNIA/ASTI DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013, ha inflitto nei confronti del calciatore Lorenzo Rossi, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara effettive, con la seguente motivazione: *“espulso per avere, a gioco fermo, colpito con una gomitata allo stomaco un avversario. Al termine della gara interveniva per separare due calciatori, con la mano spingendo da dietro leggermente il direttore di gara assumendo atteggiamento minaccioso all’indirizzo dello stesso”*.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società A.C.D. Asti deducendo la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla sostanziale tenuità dell’episodio verificatosi al termine della gara richiamato nel provvedimento impugnato (episodio valutato, ai fini della determinazione della sanzione, unitamente a quello da cui scaturì l’espulsione del calciatore durante l’incontro).

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara ed in particolare nel rapporto arbitrale il quale, come è noto, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi che possono essere ricondotti alle ipotesi contemplate al comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 19 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Asti di Asti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete